



TRIBUNALE DI CATANIA  
I Sezione Civile

Il Tribunale, composto dai magistrati

dott. Massimo Escher	Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta	Giudice
dott. Venera Condorelli	Giudice rel./est.

Letti gli atti del procedimento n. 4533/23 V.G.

OSSERVA

Il presente procedimento ha ad oggetto reclamo proposto da *Parte\_1* e *Parte\_2* [...] avverso il decreto di apertura di amministrazione urgente ex art. 405 c.c., emesso in data 27/10/2023 dal Giudice tutelare, a beneficio di *Parte\_3*, rispettivamente marito e padre dei reclamanti.

Con il predetto decreto, a fronte dell'urgente necessità di preservare il patrimonio del beneficiario (e in particolare per il compimento degli atti indifferibili specificamente indicati in ricorso), veniva nominata amministratore di sostegno provvisorio l'avv. Elisa Del Campo, con la specifica indicazione degli atti che la stessa è autorizzata a compiere, secondo il disposto dell'art. 405, comma 4, c.c.

Avverso il provvedimento di nomina di amministratore di sostegno provvisorio hanno proposto reclamo *Parte\_1* e *Parte\_2* censurandolo sotto tre profili e segnatamente: la nomina dell'avv. Del Campo, in luogo del figlio del beneficiario, [...] *Parte\_2* che aveva manifestato la propria disponibilità; la mancata indicazione del termine finale di durata dell'incarico conferito all'amministratore provvisorio; la limitata ampiezza dei poteri conferiti all'amministratore provvisorio: i reclamanti chiedevano, in particolare, che venisse ampliato l'elenco degli atti che l'amministratore di sostegno era autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario, con particolare riferimento alla gestione delle quote della società di cui il beneficiario è amministratore e agli atti di gestione del patrimonio immobiliare, con la legittimazione ad agire e resistere in giudizio e a ricevere comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari.

Nel corso del giudizio i reclamanti rinunciavano ai primi due motivi di impugnazione, insistendo affinché venisse integrato il mandato conferito all'amministratore di sostegno provvisorio, con l'ampliamento dei poteri allo stesso conferiti.

Tanto premesso, il Tribunale non può che rilevare come la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio rientri nel novero dei provvedimenti indifferibili ed urgenti che il giudice può adottare (in questo caso anche d'ufficio) per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, nelle more dell'espletamento della procedura di nomina dell'amministratore definitivo.

La natura dei poteri conferiti all'amministratore di sostegno provvisorio accede alla precarietà del suo mandato, limitato alla gestione ordinaria del patrimonio del beneficiario e destinato ad essere superato dal provvedimento definitivo di nomina, con cui verrà compiutamente delineato l'ambito dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno, in rapporto alle concrete esigenze del beneficiario.

Proprio la natura interinale e indifferibile del provvedimento di nomina assunto ex art. 405, comma 4 c.c., destinato ad essere assorbito e superato dal provvedimento definitivo, lo rende ad avviso del Collegio, non assoggettabile al reclamo ex art. 739 c.p.c.

Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso.

Le spese, attesa la natura della controversia, vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Giudice tutelare del 27/10/2023.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 19/4/2024

Il Giudice rel./est.

d.ssa Venera Condorelli

Il Presidente

dott. Massimo Escher

IL Giudice

*Dottor Rosario Maria Annibale Cupri*